

**STATUTO DEL FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DI RUOLO  
DELLA SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI**

**PARTE I - COSTITUZIONE E SCOPO**

Art. 1 – Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

Il FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DI RUOLO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) è stato istituito dalla S.I.A.E. medesima con effetto dal 1° luglio 1951.

La durata del Fondo, al quale vennero a cessare nuove iscrizioni per effetto delle modifiche statutarie approvate con D.P.R. 11 marzo 1978 n. 255, coincide con la presenza di aventi diritto alle prestazioni previste .

Il Fondo ha sede presso la Direzione Generale della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), in Roma, viale della Letteratura n. 30.

Art. 2 - Abbreviazioni

Per brevità di dizione nel presente Statuto:

il Fondo Pensioni per il Personale di Ruolo della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), verrà indicato semplicemente come Fondo;

la Società Italiana degli Autori ed Editori, verrà indicata come S.I.A.E.;

la Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione, verrà indicata semplicemente come Covip.

Art. 3 – Forma giuridica

Il Fondo ha personalità giuridica in quanto eretto in Ente morale con D.P.R. 15 novembre 1955 n. 1532 che ne approvò lo Statuto originario; è iscritto all'Albo tenuto dalla Covip.

Art. 4 – Scopo

Il Fondo ha lo scopo di corrispondere le seguenti prestazioni aggiuntive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria:

una pensione diretta a favore degli iscritti;

una pensione indiretta o di reversibilità a favore del coniuge superstite e degli orfani.

Il Fondo non ha scopo di lucro.

## **PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO**

### **Art. 5 – Regime della forma pensionistica**

Il Fondo opera in regime di prestazione definita. L'entità delle prestazioni è determinata con le modalità di cui al presente Statuto.

### **Art. 6 – Destinatari**

Destinatari delle prestazioni del Fondo, come previste dalla norme che seguono, sono i dipendenti in servizio di ruolo presso la S.I.A.E. alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 255/1978 e in attività alla data di entrata in vigore del presente Statuto ovvero coloro che già usufruiscono delle prestazioni del Fondo. L'iscrizione ha effetto per ciascuno dalla data determinata ai fini dell'anzianità di servizio.

### **Art. 7 – Spese**

La S.I.A.E. destina al Fondo il personale direttivo ed esecutivo necessario al suo funzionamento, assumendone a proprio carico gli oneri relativi, come ne assume a suo carico le spese generali di gestione e di ordinaria amministrazione.

## **PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI**

### **Art. 8 – Contribuzione**

E' dovuto a favore del Fondo, per ogni iscritto, il contributo complessivo del 15% della retribuzione pensionabile annua, nella misura del 5% a carico del dipendente e del 10% a carico della S.I.A.E.

Gli elementi costitutivi della retribuzione pensionabile sono quelli previsti dalla normativa aziendale per la categoria di appartenenza. La S.I.A.E. provvede a trasmettere al Fondo i testi normativi. In presenza di variazioni nella struttura del trattamento economico del personale della S.I.A.E., la retribuzione pensionabile di tutti gli iscritti dovrà essere quanto meno equivalente a quella previgente.

La retribuzione pensionabile annua è determinata moltiplicando per 13 quella mensile e la relativa contribuzione dovuta è versata in 12 rate mensili.

Le variazioni retributive che l'iscritto consegua nel corso dell'anno si considerano, ai fini dei contributi, decorrenti dal mese stesso in cui avvengono. Nel caso di variazioni aventi effetti retroattivi sono dovuti al Fondo i conguagli contributivi a carico dell'iscritto e della S.I.A.E..

Per l'iscritto in aspettativa per infermità, il contributo complessivo dovuto al Fondo è calcolato sulla retribuzione pensionabile di servizio attivo, rivalendosi la S.I.A.E., tuttavia, verso l'iscritto soltanto per il contributo proporzionale alla retribuzione effettivamente corrisposta durante l'interruzione del servizio.

La S.I.A.E. comunica mensilmente all'Amministrazione del Fondo la posizione dei propri dipendenti di ruolo iscritti al Fondo, indicandone per ciascuno l'anzianità e la retribuzione, sulla quale debbono essere applicati i contributi, nonché ogni successiva eventuale variazione.

#### Art. 9 – Sospensione della contribuzione

Nei casi in cui, all'iscritto non sia corrisposta la retribuzione mensile, il versamento del contributo al Fondo, sia da parte della S.I.A.E., che da parte dell'iscritto, è sospeso per lo stesso tempo per il quale dura l'interruzione, non computandosi, altresì, tale periodo come utile ai fini del conseguimento della pensione.

La sospensione cessa all'atto della riammissione in servizio.

#### Art. 10 – Prestazioni pensionistiche

Il trattamento di pensione diretta spetta al dipendente di ruolo iscritto al Fondo che cessi dal servizio con almeno 20 anni di servizio utile.

In ogni caso, il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce con la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, ma l'accesso alla prestazione pensionistica complementare è subordinato alla liquidazione del trattamento pensionistico obbligatorio.

Il trattamento di pensione indiretta spetta al coniuge, agli orfani minori, agli orfani maggiorenni permanentemente inabili al lavoro dell'iscritto morto in servizio.

Il trattamento di pensione di reversibilità spetta agli aventi causa, di cui al comma precedente, del pensionato deceduto.

In mancanza del coniuge superstite, o nel caso in cui questi ne abbia perso il diritto, la pensione compete agli orfani di cui al terzo comma fino al raggiungimento del 21° anno di età.

Nel caso in cui non esistano aventi diritto alla pensione indiretta o di reversibilità ma risulti l'esistenza di altri parenti entro il terzo grado che vivevano a suo carico, il Consiglio di Amministrazione del Fondo può attribuire a tali congiunti assegnazioni a carattere continuativo o concedere un'indennità una volta tanto. Il coniuge superstite, che all'atto della morte del dante causa ne era separato legalmente ha diritto alla pensione indiretta o di reversibilità a condizione che fosse titolare di assegno di mantenimento o alimentare a carico del defunto.

Il coniuge superstite rispetto al quale era stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha diritto alla pensione indiretta o di reversibilità nei casi e nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia.

Il godimento della pensione cessa col passaggio a nuove nozze.

La pensione e le indennità corrisposte dal Fondo hanno carattere alimentare. Esse non possono essere cedute, né alienate, né vincolate, in tutto o in parte.

Le pensioni vengono erogate agli aventi diritto o a persona munita di regolare delega.

Non si procede al pagamento se non è provata l'esistenza in vita dei beneficiari e, per il coniuge superstite il permanere delle condizioni richieste.

Il trattamento di pensione indiretta e di reversibilità spettante al coniuge è ridotto, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata

#### Art. 11 - Imposte e tasse

Le ritenute fiscali gravanti sulle pensioni sono interamente a carico dei beneficiari.

#### Art. 12 - Restituzione dei contributi

All'iscritto al Fondo che per qualsiasi motivo lasci il servizio senza diritto a pensione, o ai suoi eredi quando non sia stata concessa pensione indiretta, il Fondo restituisce l'ammontare dei contributi effettivamente versati dall'iscritto e dalla S.I.A.E., capitalizzati ad un tasso annuo pari alla variazione media quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL) nominale, appositamente calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica, con un valore minimo garantito del 1,5 % e massimo del 4 %, calcolato sul montante presente al 31 dicembre dell'anno precedente.

#### Art. 13 - Rinuncia all'iscrizione

L'iscritto al Fondo ha la facoltà, all'atto della cessazione dal servizio, di fare espressa rinuncia all'iscrizione al Fondo e di optare per la restituzione dei contributi versati dall'iscritto e dalla S.I.A.E., capitalizzati ad un tasso annuo pari alla variazione media quinquennale del Prodotto Interno Lordo (PIL) nominale, appositamente calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica, con un valore minimo garantito del 1,5 % e massimo del 4 %, calcolato sul montante presente al 31 dicembre dell'anno precedente.

I soggetti di cui al secondo comma dell'art. 10 hanno facoltà di fare espressa rinuncia alla pensione indiretta e di optare per la restituzione dei contributi versati dall'iscritto e dalla S.I.A.E., capitalizzati all'interesse composto di cui al primo comma.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di disporre, in base alla disponibilità finanziaria del Fondo, l'accoglimento di richieste di restituzione contributi versati dall'iscritto e dalla S.I.A.E., capitalizzati all'interesse composto di cui al primo comma, calcolato sul montante presente al 31 dicembre dell'anno precedente. presentate in costanza di rapporto di lavoro.

La rinuncia dovrà essere fatta con dichiarazione scritta ed irrevocabile inviata, prima della liquidazione della prestazione, al Fondo ed alla S.I.A.E.

#### Art. 14 - Servizi utili

Sono utili ai fini del trattamento di quiescenza del Fondo:

il servizio di dipendente di ruolo della S.I.A.E. riconosciuto valido ai sensi dell'art. 8;  
i periodi trascorsi dal dipendente in aspettativa per infermità;  
il servizio militare per il richiamo alle armi prestato dal dipendente posteriormente alla sua assunzione alla S.I.A.E.;  
i servizi e i periodi riscattati di cui ai successivi artt. 16 e 17;  
i periodi validi ai sensi di norme di legge per benemerienze militari o ad esse assimilate.

#### Art. 15 - Computo dei servizi utili

Il servizio utile complessivo per i fini previsti dall'articolo che precede, si computa in anni interi, calcolando per un anno la frazione superiore ai sei mesi e trascurando quella che non supera i sei mesi.

#### Art. 16 - Riscatto

È data all'iscritto al Fondo la facoltà di chiedere il riscatto intero o parziale, ai fini del servizio utile per la determinazione della pensione, col pagamento del contributo di cui all'art. 18 dei seguenti servizi o periodi:

del servizio militare di leva, prestato anche anteriormente all'assunzione in servizio presso la S.I.A.E.;  
degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi universitari o equiparati ed effettuati precedentemente alla data di inizio del rapporto di impiego con la S.I.A.E., purché la laurea o il titolo siano stati prescritti per l'ammissione al posto di ruolo inizialmente occupato;  
del periodo di assenza dal lavoro cui hanno diritto le puerpere, trascorso il normale periodo ad esse riservato, ove non coperto da contribuzione al Fondo a norma dell'art. 9.  
del periodo di tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia;  
del periodo di servizio prestato in via continuativa presso la Società dal personale diurnista e del periodo di esercizio delle funzioni di agente mandatario, sino ad un massimo di quattro anni;  
del periodo di sospensione dall'impiego e dallo stipendio.

#### Art. 17 - Domanda di riscatto

La domanda per ottenere il riscatto deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della liquidazione della pensione.

Nel caso di morte dell'impiegato il diritto al riscatto può essere esercitato da coloro cui deve essere attribuita la pensione indiretta e prima che ne sia disposta la liquidazione.

Art. 18 - Contributo per riscatto

Il contributo dovuto per il riscatto di servizi o periodi di cui ai precedenti artt. 16 e 17, è pari a tante volte il 15% della retribuzione annua pensionabile - riferita alla data della domanda - quanti sono gli anni di servizio o periodi da riscattare. A tale fine le frazioni di anno espresse in mesi e in giorni si trasformano in millesimi di anno.

L'iscritto ha facoltà di versare il contributo di riscatto di cui al precedente comma in una volta sola, ovvero di chiedere che lo somma corrispondente sia trasformata in annualità costanti, non superiori a cinque, da pagarsi a rate mensili posticipate comprensive dell'interesse composto annuo del 4,50% decorrenti dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della domanda.

Nei casi di cessazione del rapporto di impiego prima di avere compiuti i versamenti rateali di cui al precedente comma, l'iscritto è tenuto al versamento in una sola volta dell'importo corrispondente al valore attuale delle rate ancora dovute alla data della cessazione predetta.

In caso di morte dell'iscritto non si fa luogo al recupero di rate, di cui al secondo comma, sulla pensione spettante alla vedova o agli orfani.

Art. 19 - Pensione diretta

Il trattamento di pensione diretta annua, che viene corrisposto in dodici rate mensili posticipate, è composto:

- di tanti cinquantésimi della retribuzione media pensionabile quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo e fino ad un massimo di quarantacinque cinquantésimi;
- di un decimo della retribuzione media pensionabile.

La retribuzione media pensionabile si calcola sulla base delle retribuzioni pensionabili percepite dall'iscritto negli ultimi dieci anni, rivalutate sulla base delle variazioni intervenute negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevate dall'ISTAT tra l'anno di riferimento delle retribuzioni medesime e l'anno anteriore a quello di decorrenza della pensione. Sono escluse dalla rivalutazione le retribuzioni percepite nei due anni precedenti a quello di decorrenza della pensione.

È esclusa la concessione del trattamento di cui alla lettera b) ai dipendenti destituiti dal servizio.

Art. 20 – Pensione indiretta o di reversibilità

Il trattamento di pensione indiretta o di reversibilità è commisurato all'ultimo trattamento di pensione diretta percepito dall'iscritto, o che avrebbe percepito, in funzione dei contributi versati, in base alle seguenti aliquote:

- a) il 60% al coniuge superstite senza orfani aventi diritto a pensione;
- b) il 15% a ciascun orfano avente diritto a pensione se ha diritto a pensione anche il coniuge superstite;
- c) il 30% a ciascun orfano, se il coniuge superstite non ha diritto a pensione ed in presenza di più orfani;
- d) il 50% all'orfano unico se il coniuge superstite non ha diritto a pensione.

La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente superiore all'ammontare di quella diretta.

Il coniuge superstite percepisce, con la sua quota, quella dei figli con i quali non vi è separazione di interessi.

#### Art. 21 - Minimo di pensione

Il minimo di pensione a carico del Fondo non può, per effetto della detrazione di cui al successivo art. 25, essere inferiore ad un terzo dell'importo calcolato ai sensi dell'art. 19 e, in ogni caso, non inferiore ad altro maggiore importo deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 22 - Tredicesima mensilità

Ai titolari di pensioni dirette, indirette o di reversibilità a carico del Fondo è corrisposta, nel mese di dicembre, una tredicesima mensilità di importo pari ad un dodicesimo del trattamento di pensione annuo da essi percepito ai sensi del presente Statuto.

#### Art. 23 - Adeguamento delle pensioni

1. Le pensioni erogate dal Fondo sono annualmente rivalutate con il rendimento netto delle rendite assicurative percepite dal medesimo Fondo, con perequazione che tenga conto del reddito pensionistico complessivo risultante dal Casellario INPS (ossia la somma risultante dal trattamento pensionistico



obbligatorio, dal trattamento integrativo del Fondo e da eventuali altri trattamenti pensionistici). Detta perequazione è calcolata secondo quanto segue:

- il 100% del tasso di rendimento per la fascia di importo del reddito pensionistico complessivo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS in vigore tempo per tempo;
- il 90% del tasso di rendimento per la fascia di importo del reddito pensionistico complessivo tra 3 volte e 5 volte il trattamento minimo INPS in vigore tempo per tempo;
- il 75% del tasso di rendimento per la fascia di importo del reddito pensionistico complessivo oltre 5 volte il trattamento minimo INPS in vigore tempo per tempo.

Il valore di rivalutazione così ottenuto sarà poi applicato in maniera proporzionale ai trattamenti pensionistici erogati dal Fondo.

2. Qualora si realizzino congiuntamente le seguenti condizioni e segnatamente:

- 1) l'effettivo rendimento netto della gestione del patrimonio sia positivo;
- 2) il bilancio tecnico attuariale rilevi per due anni consecutivi una situazione di avanzo;

il Fondo potrà rivalutare il trattamento pensionistico erogato nei limiti dell'extrarendimento disponibile rilevato il primo anno.

La sussistenza delle condizioni per procedere alla rivalutazione di cui al presente comma, nonché la relativa misura e modalità di erogazione sono determinate con delibera del Consiglio di Amministrazione previa verifica della sussistenza al momento delle disponibilità liquide e dell'equilibrio tecnico.

3. La rivalutazione di cui ai precedenti commi non potrà in nessun caso essere superiore all'adeguamento all'andamento del costo della vita previsto secondo i principi e le disposizioni dettate in materia di trattamento pensionistico obbligatorio.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i trattamenti pensionistici del Fondo, anche già in corso di erogazione, alla data delle sua efficacia.

Art. 24 - Cumulo con retribuzioni

Non è consentito il cumulo della pensione del Fondo con una retribuzione per servizi prestati alla S.I.A.E. sotto qualunque forma di lavoro o di consulenza.

Art. 25 - Cumulo con rendite vitalizie

La pensione del Fondo non è cumulabile con una rendita vitalizia da parte del Fondo di solidarietà fra associati della S.I.A.E.

Dalla pensione diretta del Fondo viene detratta una quota della pensione corrisposta dall'I.N.P.S. per effetto della Assicurazione Invalidità Vecchiaia e Superstiti.

Tale quota viene determinata sulla base dei contributi a carico della S.I.A.E. versati all'I.N.P.S. e della retribuzione pensionabile utile per la prestazione del Fondo.

#### Art. 26 - Riserva matematica

La S.I.A.E., in tutti i casi in cui dovesse riconoscere all'iscritto periodi di anzianità convenzionali utili agli effetti della pensione, verserà al Fondo la riserva matematica per il periodo di anzianità così riconosciuto, calcolata sulla base del contributo relativo alla retribuzione pensionabile corrisposta all'iscritto alla data del riconoscimento suddetto.

Nel caso in cui la S.I.A.E. dovesse adottare provvedimenti di cessazione anticipata del rapporto di lavoro dovrà rimborsare al Fondo i conseguenti maggiori oneri in termini di prestazioni e contribuzione.

### **PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI**

#### **A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO**

##### Art. 27 – Organi del Fondo

Gli organi del Fondo sono:

il Consiglio di Amministrazione;

il Presidente;

il Collegio dei Revisori;

il Direttore Responsabile.

##### Art. 28 – Consiglio di Amministrazione – Composizione

Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da quattro membri dei quali: due nominati dalla S.I.A.E., scelti preferibilmente tra gli iscritti ed ex iscritti al Fondo titolari di pensione diretta;

due eletti, a norma del successivo art. 34, dagli iscritti al Fondo in attività di servizio e dagli ex iscritti al Fondo titolari di pensione diretta.

I Consiglieri devono possedere i requisiti di professionalità richiesti per i rispettivi incarichi dalle norme di legge e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.

I Consiglieri durano in carica per un quadriennio e possono essere riconfermati o rieletti per non più di tre mandati consecutivi.

#### Art. 29 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto; esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:

eleggere il Presidente e il Vice Presidente;

operare scelte di indirizzo e gestionali quanto alle risorse economiche, patrimoniali e finanziarie del Fondo;

approvare il progetto di bilancio di esercizio, predisposto dalla struttura amministrativa del Fondo, e a sottoporlo al Collegio dei Revisori per le relative osservazioni;

approvare il bilancio di esercizio acquisita la relazione del Collegio dei Revisori;

approvare e/o aggiornare il bilancio preventivo;

elaborare ed approvare eventuali proposte di modificazione del presente Statuto;

redigere norme regolamentari per il funzionamento e l'amministrazione del Fondo;

designare le persone autorizzate a firmare gli atti del Fondo;

determinare, d'intesa con la S.I.A.E., il compenso per i Consiglieri, i Revisori ed il Direttore Responsabile qualora non sia dipendente della S.I.A.E.;

indire le elezioni per i Consiglieri ed i Revisori.

Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di riferire alla S.I.A.E. e alla COVIP in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio attuariale del Fondo.

#### Art. 30 – Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente oppure quando ne sia fatta richiesta con l'indicazione dell'ordine del giorno da due Consiglieri o dal Collegio dei Revisori, nel qual caso la riunione deve tenersi entro 15 giorni.

La convocazione si effettua mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, da inviarsi a ciascun Consigliere e Revisore con mezzo idoneo a rilasciare ricevuta di ricevimento, spedito almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, ovvero in caso di urgenza almeno 3 (tre) giorni prima.

Anche in assenza di convocazione, il Consiglio si reputa regolarmente costituito se vi siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i Revisori.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno quattro volte l'anno.

#### Art. 31 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice-Presidente.

Per la validità delle deliberazioni occorre che siano presenti almeno due componenti del Consiglio, oltre il Presidente o il Vice Presidente.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

Il voto non può essere espresso per rappresentanza.

Il Consiglio ha facoltà di invitare a partecipare alla riunione esperti previa assunzione degli obblighi di riservatezza da parte degli invitati.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Direttore Responsabile, Segretario del Consiglio o, in sua assenza da un segretario nominato in apertura della seduta.

Il verbale può essere redatto in forma sintetica od analitica e anche in un momento successivo alla chiusura della riunione. In caso di stesura contestuale, il Presidente, prima di firmarlo, ne fa lettura consentendo agli intervenuti di proporre osservazioni sulla verbalizzazione. In caso di stesura successiva

alla riunione, il verbale è sottoposto all'approvazione del Consiglio nella riunione immediatamente successiva.

I Consiglieri devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio possono avvenire anche per audio e/o video conferenza, in tal caso il Presidente e il Segretario debbono essere presenti nel medesimo luogo.

I Consiglieri che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono dalla carica.

#### Art. 32 – Collegio dei Revisori – Composizione

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri dei quali:

uno nominato dal Ministero del Lavoro;

uno nominato dalla S.I.A.E.;

uno eletto, a norma del successivo art. 37, dagli iscritti e dagli ex iscritti al Fondo che godono di un trattamento di pensione diretta.

E' Presidente del Collegio il membro nominato dal Ministero del Lavoro.

La nomina e l'elezione dovranno prevedere la figura del Revisore supplente.

I Revisori, oltreché possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e non trovarsi nelle condizioni costituenti impedimento, incompatibilità o causa di decadenza ai sensi delle norme vigenti, debbono rivestire la qualità di revisore contabile iscritto nell'apposito registro.

I Revisori durano in carica un quadriennio e possono essere riconfermati o rieletti per non più di quattro mandati consecutivi.

#### Art. 33 – Collegio dei Revisori – Attribuzioni

È di competenza del Collegio dei Revisori:

accertare la regolarità della tenuta della contabilità e dei relativi libri e scritture;  
provvedere al riscontro degli atti di gestione esercitandone il controllo amministrativo e la funzione di controllo contabile.

esaminare il progetto di bilancio consuntivo ed esprimere parere mediante apposita relazione al Consiglio di Amministrazione;

verificare almeno ogni tre mesi la consistenza delle disponibilità liquide.

controllare l'amministrazione del Fondo, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile del Fondo e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio attuariale del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

I Revisori devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

I Revisori sono responsabili in solido con i Consiglieri per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

L'azione di responsabilità nei confronti dei Revisori è disciplinata dal Codice Civile.

I Revisori assistono, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori si riunisce ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno e in ogni caso almeno quattro volte l'anno. La convocazione è fatta dal suo Presidente con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 30 per il Consiglio di amministrazione.

Della riunione viene redatto un verbale che è trascritto in apposito libro dei verbali.

I Revisori che non partecipano, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Collegio, decadono dalla carica.

Ferme restando le competenze e le attribuzioni del Collegio dei Revisori, il Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Collegio, può affidare le attività di revisione legale dei conti a soggetti esterni ed indipendenti, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per svolgere tali attività.

#### Art. 34 – Elezione dei Consiglieri di Amministrazione e dei Revisori

L'elezione dei Consiglieri di Amministrazione e del Revisore, la cui scelta spetta agli iscritti ed agli ex iscritti, è regolata da norme emanate dal Consiglio di Amministrazione e portate a conoscenza degli elettori con circolare emanata dal Presidente.

Il regolamento elettorale tiene conto dei seguenti principi:

il voto è diretto e segreto e può essere espresso, anche per corrispondenza, con le modalità, alla data e negli orari fissati dal Consiglio di Amministrazione;

sono eleggibili tutti gli iscritti e i titolari di pensione diretta, sempreché siano in possesso dei requisiti generali previsti per i rispettivi incarichi. Le candidature dei soggetti che non rivestano la posizione di iscritto o ex-iscritto sono disciplinate dal regolamento elettorale;

presso la sede del Fondo è costituito il seggio elettorale che provvede allo scrutinio dei voti espressi, redigendo apposito verbale e proclama eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti viene eletto il più anziano di età;

gli eventuali reclami circa l'esito delle votazioni debbono essere motivati e pervenire al seggio elettorale di cui al precedente punto c) nel termine perentorio di giorni venti dalla data di proclamazione degli eletti. L'esame dei reclami e le decisioni conseguenti spettano al medesimo seggio;

trascorso il termine per i reclami, ovvero adottate le decisioni su di essi, tutta la documentazione inerente le votazioni viene trasmessa alla Direzione del Fondo che provvede alla sua conservazione fino alla scadenza del quadriennio cui le votazioni si riferiscono.

Nella sua prima riunione il Consiglio di Amministrazione acquisisce e verifica la documentazione attestante che i Consiglieri di Amministrazione ed i Revisori nominati o eletti, nonché il Direttore Responsabile del Fondo, siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme statutarie o legislative. Analogamente provvede nel caso di successive variazioni nella composizione del Consiglio e del Collegio dei Revisori o della Direzione del Fondo.

Art. 35 – Cessazione e decadenza dei Consiglieri e dei Revisori

Se per una qualsiasi causa uno o più dei Consiglieri o dei Revisori cessa anticipatamente dalle sue funzioni:

se trattasi del componente di nomina ministeriale, il ministero provvede alla sua surrogazione;

se trattasi di un componente nominato dalla S.I.A.E., questa provvede alla sua surrogazione;

se trattasi di un componente elettivo, gli subentra colui che nella votazione di nomina ha raccolto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

I membri così nominati restano in carica fino al termine del quadriennio in corso all'atto dello loro nomina.

Art. 36 – Presidente

Il Presidente del Fondo è eletto nella prima riunione del Consiglio fra i Consiglieri nominati dalla S.I.A.E., dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Fondo, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Svolge tutte le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione; ha facoltà, quando ricorrano motivi di urgenza, di adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale deve sottoporli per la ratifica, nella sua prima riunione.

In caso di suo impedimento o di assenza, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente, eletto fra i Consiglieri di nomina elettiva.

Art. 37 – Direttore Responsabile

Il Direttore Responsabile del Fondo è nominato e revocato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo d'intesa con la S.I.A.E.

Il Direttore Responsabile del Fondo da attuazione ai provvedimenti disposti dal Consiglio di Amministrazione e sovrintende la struttura amministrativa messa a disposizione dalla S.I.A.E. per lo svolgimento dei compiti previsti dallo Statuto. Il Direttore Responsabile del Fondo deve possedere i



requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore Responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Il Direttore Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.

E' responsabile della normale amministrazione e della contabilità del Fondo, firma la normale corrispondenza e provvede alla liquidazione ed al pagamento delle pensioni.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio, preparando gli atti istruttori per le riunioni e curando la redazione dei verbali delle sedute.

Spetta in particolare al Direttore Responsabile del Fondo:

- verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;
- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente ;- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.

Il Direttore Responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare al Consiglio ed alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

## **B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

Art. 38 - Bilancio consuntivo di esercizio

L'esercizio amministrativo-contabile inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno; il bilancio consuntivo di esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

#### Art. 39 - Bilancio Preventivo – Bilancio economico finanziario pluriennale

Entro il mese di ottobre il Consiglio di Amministrazione del Fondo predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo che rileva i proventi, gli impegni di spesa e le movimentazioni patrimoniali e finanziarie del Fondo nonché gli impegni di ordine finanziario e/o economico gravanti sulla S.I.A.E. ai sensi del successivo art. 44.

Annualmente, sulla base dell'aggiornamento del bilancio tecnico attuariale, è predisposto altresì il bilancio economico/finanziario pluriennale relativo a tutta la vita stimata del Fondo comprendendovi gli oneri relativi alle prestazioni pensionistiche ed i ricavi derivanti dai contributi per il personale iscritto, desunti dal bilancio tecnico attuariale, nonché il valore stimato delle riserve, le rendite degli immobili, gli oneri di manutenzione degli immobili e di funzionamento a carico del Fondo.

#### Art. 40 – Patrimonio

Il Fondo è titolare di rapporti attivi e passivi, di diritti e di beni classificati secondo le norme del codice civile.

L'attivo patrimoniale può essere costituito da beni immobili, mobili, titoli, depositi, liquidità, valori ed altri diritti di cui il Fondo abbia la titolarità in virtù di acquisti, lasciti, donazioni ed atti di gestione, nonché ogni altro strumento di investimento consentito ai fondi pensione preesistenti dalle norme vigenti in materia.

Il passivo patrimoniale è formato da obbligazioni nei confronti di fornitori, di terzi, della S.I.A.E. in relazione ad eventuali finanziamenti ottenuti.

La differenza tra attivo e passivo patrimoniale costituisce il Patrimonio Netto ovvero le riserve tecniche per far fronte alle obbligazioni nei confronti degli iscritti e dei pensionati.

Il Consiglio di Amministrazione in presenza di variazioni durevoli nel valore dei beni immobili e dei titoli dell'attivo patrimoniale disporrà l'aggiornamento della valutazione che determinerà la corrispondente variazione della consistenza del patrimonio netto.

Art. 41 – Gestione Economica

I proventi del Fondo sono costituiti da:

contributi versati dagli iscritti;

contributi versati dalla S.I.A.E.;

proventi derivanti dall'impiego del patrimonio (interessi attivi, canoni di locazione, ecc.);

risorse, derivanti dalla realizzazione delle riserve tecniche, impiegate per far fronte alle obbligazioni correnti (prestazioni pensionistiche, ecc.),

lasciti, donazioni o da qualsiasi altro provento ordinario o straordinario.

I costi sono costituiti da: (titolo esemplificativo ma non limitativo)

prestazioni spettanti agli aventi diritto;

spese per la gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio del Fondo;

imposte e tasse;

compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori;

spese per prestazioni professionali strumentali alla gestione del Fondo.

Art. 42 - Conflitti di interesse

La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 43 - Gestione amministrativa e contabile

Le attività inerenti la gestione amministrativa sono effettuate dalla struttura messa a disposizione dalla S.I.A.E..

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo sovrintende alla tenuta delle scritture e dei libri contabili.

Le scritture contabili ed il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alla specificità del Fondo, al suo stato di "fondo ad esaurimento" e alla sua condizione di Fondo preesistente alla vigente normativa sulla previdenza complementare.

Art. 44 - Garanzia della S.I.A.E.

Il pagamento delle pensioni o indennità liquidate dal Fondo nei casi e nelle misure previste dal presente Statuto è garantito dalla S.I.A.E., che resta solidalmente obbligata.

La misura annua dell'intervento finanziario della S.I.A.E. occorrente per la regolare corresponsione delle pensioni o indennità, viene determinata, d'intesa tra il Consiglio di Amministrazione del Fondo e la S.I.A.E. tenendo conto:

del piano degli impegni di cui al precedente art. 39;

delle disponibilità liquide del Fondo per contributi, redditi e ricavi derivanti dalla graduale realizzazione – da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione del Fondo – del patrimonio netto di cui al precedente art. 40, nonché di ogni altro provento sia ordinario che straordinario.

## **PARTE V - NORME FINALI**

### **Art. 45 - Modifiche dello Statuto**

Le deliberazioni che modifichino il presente Statuto o che importino maggiori oneri per la S.I.A.E. non hanno effetto e non possono essere presentate alla COVIP, ai sensi delle norme vigenti, se non siano state approvate dal Consiglio di Amministrazione della S.I.A.E.

Il Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione della S.I.A.E., provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendessero necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP, in quanto compatibili con la specificità del Fondo e con il suo stato di "fondo ad esaurimento".

Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, le modifiche relative ai trattamenti pensionistici si applicano alle pensioni erogate successivamente alla loro entrata in vigore, se non diversamente disposto dalle norme del presente Statuto.

### **Art. 46 - Devoluzione dei beni residui**

All'atto dell'estinzione del Fondo, la liquidazione sarà effettuata direttamente dalla S.I.A.E., alla quale verranno devoluti gli eventuali beni residui.

### **Art. 47 – Precedenti rapporti**

Anche ai fini dei trattamenti pensionistici, le norme del presente statuto entrano in vigore a far data dalla avvenuta comunicazione della modifica alla COVIP.

Le precedenti norme previste dallo Statuto approvato con D.P.R. n. 1532/55 e successive modificazioni ed integrazioni, restano richiamate e confermate nei riguardi delle prestazioni già dovute alla suddetta data di approvazione.

Art. 48 – Conservazione degli Organi in carica

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori in carica alla data di approvazione del presente Statuto restano in carica fino alla scadenza del quadriennio per il quale sono stati nominati od eletti.